



Schema di

*Regolamento per la concessione temporanea
dei siti di interesse storico, culturale ed
artistico di proprietà comunale*

SCHEMA DI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DEI SITI DI INTERESSE STORICO, CULTURALE ED ARTISTICO DI PROPRIETA' COMUNALE.

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'utilizzo temporaneo da parte di terzi degli immobili comunali di cui all'articolo 3.

Art. 2

Utilizzo delle strutture

Le strutture di cui all'art. 3 possono essere concesse a terzi per la realizzazione di mostre, convegni ed eventi di carattere culturale, didattico, sociale, politico, divulgativo etc. non aventi scopo di lucro.

L'utilizzo è riservato in via prioritaria all'Amministrazione Comunale.

Art. 3

Individuazione dei beni

Il presente provvedimento, in particolare, concerne la disciplina dell'uso dei seguenti immobili comunali:

Palazzo d'Amico (Atrio e Piano Nobile);

Castello (Spazi al chiuso ed aree esterne e delimitate);

Sala a vetri Diana;

Sala rotonda Diana;

Atrio del Carmine;

Teatro Trifiletti;

Il salone del Piano Nobile di Palazzo d'Amico ed il Duomo Antico presso il Castello possono essere concessi per la celebrazione di matrimoni civili.

Art. 4

Richieste di concessione

Le richieste di concessione dovranno essere redatte su apposita modulistica ed inoltrate al competente Ufficio di Staff con un anticipo non inferiore ad otto giorni e

non superiore a sei mesi rispetto alla data dell'evento. Nei casi di urgenza, da motivare, i termini possono essere ridotti.

Qualora pervengano due o più domanda tendenti ad ottenere l'utilizzo dei medesimi locali per lo stesso periodo, sarà data la precedenza alla prima richiesta, secondo l'ordine cronologico del protocollo generale.

Art. 5

Utilizzo

Un medesimo soggetto (privato, associazione etc.) non potrà utilizzare la stessa struttura per più di due settimane consecutive e per più di due mesi complessivi nell'arco dell'anno solare.

Art. 6

Tariffe d'uso

L'utilizzo delle strutture è soggetto al rilascio del titolo concessorio ed al pagamento anticipato di una tariffa determinata con deliberazione del Consiglio Comunale.

Copia della ricevuta di versamento dovrà essere allegata all'istanza.

Art. 7

Istruttoria ai fini del rilascio del provvedimento

L'istruttoria finalizzata alla emissione del provvedimento finale sarà curata dal responsabile del Procedimento che, verificati i requisiti, la conformità della richiesta alle norme regolamentari, e all'avvenuto pagamento della tariffa, esprimerà il proprio parere.

Qualora l'istanza non possa essere accolta, il diniego dovrà essere motivato.

Art. 8

Provvedimento di autorizzazione

Nel rispetto delle norme del presente regolamento, il responsabile del Servizio, a seguito dell'istruttoria ed in relazione al parere di cui al precedente articolo, emetterà il provvedimento concessorio nel quale dovranno essere definite le modalità d'uso, la responsabilità ed ogni altro obbligo connesso all'utilizzo.

Prima dell'utilizzo del bene, il richiedente dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione che i beni che vengono consegnati si trovano in perfetto stato d'uso ed in ottimo stato di conservazione.

Art. 9

Revoca del provvedimento di autorizzazione

Il provvedimento di autorizzazione potrà essere revocato, in qualsiasi momento, per ragioni legate alla sicurezza ed alla agibilità dei locali. In tal caso verrà restituita la somma già versata e l'utente non potrà pretendere alcun risarcimento dei danni né esperire azioni di rivalsa per spese o altri oneri che eventualmente avesse già sostenuto.

Art. 10

Recesso

In caso di recesso del concessionario nei sette giorni antecedenti la data di inizio dell'utilizzo, lo stesso non avrà diritto ad alcun rimborso di quanto versato;

Art. 11

Garanzie

Il concessionario assume ogni e qualsiasi responsabilità ed onere per danni eventualmente procurati all'immobile ed a terzi in dipendenza dell'attività svolta all'interno della struttura all'uopo esonerando il Comune mediante apposita dichiarazione liberatoria rilasciata contestualmente all'istanza.

Art. 12

Calendario di utilizzo

Il calendario relativo all'utilizzo dei beni di cui all'art. 2 è tenuto dall'ufficio competente.

La concessioni del bene, salvo casi eccezionali, seguiranno rigorosamente l'ordine cronologico del protocollo generale.

Art. 13

Riserva d'uso

L'Amministrazione comunale si riserva l'uso dei beni di cui all'art. 3 per le sue attività istituzionali, a suo insindacabile giudizio. Nel caso che detta attività debba interrompere l'uso da parte del privato, a questi spetterà il rimborso per il periodo di tempo di mancato utilizzo.

Art. 14

Compartecipazione

Per particolari attività per le quali il Comune è compartecipe, per iniziative ritenute meritevoli per la loro finalità sociale, culturale, artistica, sportiva e promozionale della Città, l'uso sarà concesso con l'abbattimento del 50% delle tariffe.

La compartecipazione all'iniziativa deve risultare da formale dichiarazione del Sindaco o dell'Assessore delegato, in calce all'istanza.

Art. 15

Altri obblighi del concessionario

Il concessionario ha l'obbligo di:

- Munirsi di permessi, licenze, autorizzazioni, nonché provvedere al pagamento dei relativi oneri fiscali per tasse, imposte, diritti previsti da leggi o regolamenti, all'uopo espressamente esonerando il Comune da ogni responsabilità in merito;
- Versare al competente ufficio finanziario il costo del servizio;
- Osservare il divieto di effettuare all'interno dei locali, forme di pubblicità non autorizzate;
- Salvaguardare le strutture in concessione temporanea nel rispetto delle norme di sicurezza;
- Utilizzare il bene in concessione sempre ed esclusivamente in modo appropriato e mantenerlo pulito ed in buono stato di conservazione e di manutenzione, secondo quanto previsto dall'art. 1804 del Codice Civile;
- Non utilizzare altri locali al di fuori di quelli assegnati;
- Far osservare il divieto di fumo all'interno dei locali;
- Non apportare modifiche alle infrastrutture dei locali ed ai beni ivi esistenti;
- Assumere ogni rischio circa l'uso degli oggetti di proprietà personale o di terzi e dei valori che vengono lasciati nei locali;
- Provvedere all'assunzione di personale di vigilanza assumendo ogni responsabilità verso l'Amministrazione per danni in genere causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.

E' fatto assoluto divieto di concedere a terzi, a qualunque titolo, i locali oggetto della concessione, pena la revoca dell'atto stesso.

Art. 16

Restituzione del bene

A conclusione del periodo di utilizzo, il concessionario provvede alla restituzione del bene nello stato in cui lo ha ricevuto in consegna, e perfettamente pulito.

L'ufficio al momento della riconsegna dei locali effettuerà le opportune verifiche.

Art. 17

Risarcimento danni

Eventuali danni arrecati alle infrastrutture, agli impianti, alle attrezzature, ed ai terzi fruitori, dovranno essere risarciti dal concessionario.

La valutazione del danno verrà effettuata su perizia dell'ufficio tecnico Comunale.

Art. 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione da parte dell'organo consiliare e, per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa vigente in materia.